

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione: Iccrea BancalImpresa S.p.A.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana n. 41/47 - 00178 ROMA

Capitale sociale: Euro 674.765.250,50 interamente versato

Numero di iscrizione all' Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 02820100580

Numero Repertorio Economico Amministrativo: 417224

Partita IVA: n. 01122141003

Sito internet: www.iccreabancaimpresa.it

Indirizzo di posta elettronica: info@iccreabi.bcc.it

Numero di fax: 06.72078409

Numero iscrizione Albo delle Banche presso Banca d'Italia: 5405

Codice ABI: 3123.7 Codice CAB: 03200

Gruppo Bancario di appartenenza: Iccrea BancalImpresa S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 04774801007.

Le richieste di informazioni relative all'apertura di credito in conto corrente e alla conclusione del relativo contratto possono essere effettuate telefonando al numero 06.72071 oppure all' 800-525454

SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati del soggetto "convenzionato" che entra in contatto con il Cliente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Qualifica del soggetto convenzionato

[indicare ad esempio se mediatore creditizio/dipendente BCC/agente in attività finanziaria]

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - CHE COSA E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto di finanziamento in virtù del quale la Banca mette a disposizione del Cliente per un determinato periodo di tempo una somma di denaro su un apposito conto corrente di corrispondenza, che viene messo a disposizione del Cliente come servizio accessorio al medesimo contratto di apertura di credito. Per tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e alle condizioni economiche del conto corrente di corrispondenza si rinvia alle Sezioni 4 e 4-bis qui di seguito riportate.

Il Cliente può utilizzare una o più volte la somma messa a disposizione e, salvo diverso accordo, con successivi versamenti può ripristinare la disponibilità del credito. La Banca può limitare l'esercizio di tale facoltà del Cliente in un ristretto limite temporale (ad esempio durante la fase di realizzazione dell'investimento). La Banca può altresì concedere al Cliente di rimborsare gradualmente le somme utilizzate. Tutte le operazioni a debito e a credito riguardanti l'affidamento vengono regolate attraverso il citato conto corrente di corrispondenza che non prevede la prestazione di servizi accessori, quali rilascio di blocchetti di assegni, bancomat ecc.

L'apertura di credito in conto corrente può essere richiesta da imprese appartenenti a tutti i settori (ad esempio industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio) per la soddisfazione di esigenze finanziarie correlate:

- alla copertura di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione);
- allo sviluppo dell'attività d'impresa;
- al consolidamento di passività a breve;
- all'acquisitionfinance;
- al project finance;
- ad altre esigenze di liquidità.

TIPI DI APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE E LORO RISCHI

Apertura di credito in conto corrente fondiaria:

- ha una durata a medio o lungo termine (oltre 18 mesi);
- deve essere assistita da ipoteca su immobili del Cliente o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Se il Cliente rilascia particolari garanzie integrative (fidejussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato) la Banca può elevare tale percentuale sino al 100%;
- può essere assistita da ulteriori garanzie reali (pegno e privilegio speciale) ovvero personali (ad esempio: fideiussione o lettere di patronage) ovvero atipiche (ad esempio: cessione dei crediti);
- è disciplinata dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) e, per quanto ivi non previsto, dalle norme del codice civile e dal contratto.

Apertura di credito in conto corrente ordinaria:

- ha una durata a breve, medio o lungo termine;
- può essere assistita da una garanzia reale (ad esempio pegno, ipoteca) ovvero perfezionata come operazione senza garanzie;
- è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 385/93) per quanto applicabili e dal contratto.

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE REVOLVING

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

A) Rischio di Tasso:

l'apertura di credito in conto corrente può essere a **tasso indicizzato o tasso variabile**: il Cliente è tenuto pertanto a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale formato da un parametro determinato di indicizzazione ufficiale (quale ad esempio l'EURIBOR - Euro Interbank Offered Rate) e non influenzabile dalle parti contrattuali, che viene convenzionalmente preso a riferimento, maggiorato di uno spread concordato con la Banca. Pertanto il tasso finale potrà variare periodicamente (ogni mese, ogni trimestre, ogni semestre) secondo modalità concordate con la Banca, al mutamento del parametro di indicizzazione finale. Nel corso della durata contrattuale il parametro preso a riferimento può subire variazioni in aumento: in tale ipotesi il Cliente sopporta oneri finanziari maggiori rispetto a quelli iniziali.

B) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse all'operazione di apertura di credito in conto corrente solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

Se il cliente non è una micro-impresa, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (impresa con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo o totale bilancio non superiori a 2 milioni di Euro), il contratto può contenere apposite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità per la Banca di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

SEZIONE 3 - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'APERTURA DI CREDITO

	VOCI	COSTI
TASSO DI INTERESSE DEBITORE ANNUO MASSIMO	a) per utilizzi nei limiti del fido accordato:	Tasso nominale annuo, variabile trimestralmente, indicizzato al parametro EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi su base 365 puntuale e rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread massimo di 11,50 punti; La quotazione dell'EURIBOR (euro interbank offered rate) viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'EURIBOR (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread. Ai sensi della Legge 108/96, il tasso non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per tipologia di operazione.
	b) per utilizzi oltre i limiti del	tasso nominale annuo, variabile trimestralmente,

**FOGLIO INFORMATIVO PER
OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN
CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE
REVOLVING**

	fido accordato, anche per valuta (sconfinamento):	<p>indicizzato al parametro EURIBOR a 3 mesi su base 365 puntuale e rilevato il primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, arrotondato ai 10 centesimi superiori, maggiorato di uno spread massimo di 15,50 punti; La quotazione dell'EURIBOR viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'euribor (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Nel caso in cui l'EURIBOR rilevato dovesse essere inferiore a 0,00%, il tasso di interesse che regolerà il periodo di interessi successivo sarà pari allo spread.</p> <p>Ai sensi della Legge 108/96, il tasso non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per tipologia di operazione.</p>
Tasso di mora		Tasso sopra indicato alla voce "Tasso di interesse debitore" lettera b) per utilizzi oltre i limiti del fido accordato.
Periodicità di calcolo degli interessi		Gli interessi maturati verranno calcolati al 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, alla data di scadenza della apertura di credito. Gli interessi debitori dovuti diverranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi saranno immediatamente esigibili.
Calcolo degli interessi		Sulla base dei giorni di calendario effettivamente trascorsi, con divisore 365 giorni (365/365).
Calcolo degli interessi di mora		In base all'effettivo numero di giorni trascorsi rapportati all'anno civile (365/365)
Decorrenza valute:		Regolate nel contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (EURIBOR a 3 mesi base 365)

DATA	VALORE (con arrotondamento ai 10 centesimi superiori)
Rivelazione per valuta 03/04/2017	0,00%
Rivelazione per valuta 02/01/2017	0,00%
Rivelazione per valuta 03/10/2016	0,00%

Esempio di calcolo del "tasso di interesse debitore annuo massimo" per utilizzi nei limiti del fido accordato: Euribor a 3 mesi su base 365 rilevato il 30/03/2017 per valuta 03/04/2017, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread di 11,50 p.p. = 11,50%. Detto tasso è corrispondente ad un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del 12,00%. Per valutare il costo complessivo dell'apertura di credito

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE REVOLVING

vanno considerate anche altre voci di spesa, che - ai sensi della normativa vigente - non rientrano nel calcolo del TAEG, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l'iscrizione dell'ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell'immobile ipotecato.

Esempio di calcolo del "tasso di interesse debitore annuo massimo" per utilizzi oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta (sconfinamento): Euribor a 3 mesi su base 365 rilevato il 30/03/2017 per valuta 03/04/2017, arrotondato ai 10 centesimi superiori e maggiorato dello spread di 15,50 p.p. = 15,50%.

COMMISSIONI	VOCI	COSTI
	Commissione onnicomprensiva	0,50% delle somme messe a disposizione - da corrispondere trimestralmente per tutta la durata del finanziamento
	Commissione di istruttoria veloce	€ 1.000,00
	Commissione garanzia sussidiaria ISMEA - Istituto Sviluppo Mercati Agroalimentari	a. mutuo di durata sino a 18 mesi : 0,30% su un importo massimo di € 775.000,00 (per quota di pool) b. mutuo di durata superiore ai 18 mesi e sino ai 60 mesi: 0,50% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool) mutuo di durata superiore ai 60 mesi : 0,75% su un importo massimo di € 1.550.000,00 (per quota di pool)
	Commissione garanzia diretta ISMEA - Istituto Sviluppo Mercati Agroalimentari	A carico del cliente è stabilita da ISMEA una percentuale dell'importo della garanzia in relazione alla rischiosità dell'operazione (caratteristiche dell'impresa, finalità, durata e importo del finanziamento)

COSTI PER SERVIZI DIVERSI NON RIENTRANTI NELLA COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA	VOCI	COSTI (al netto di IVA)
	Spese informativa pre-contrattuale	non applicata
	Spese per fornitura, a richiesta del cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie ecc.) oltre quella necessaria per la stipula	€ 200,00, oltre i puri costi sostenuti dalla banca e da ribaltare al cliente (ad es. spese postali, notarili ecc.)
	Spese sollecito insoluto (esempio: mancato pagamento degli interessi trimestrali/delle quote capitali se concordato con il cliente fido a rientri predeterminati)	€ 50,00
	Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca

COSTI RELATIVI A SERVIZI PRESTATI DA	VOCI	COSTI
	Spese perizia tecnica per accertamenti successivi	da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca nei confronti del professionista incaricato da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali - nel corso dell'affidamento la Banca si riserva il diritto di procedere alla verifica del valore degli

**FOGLIO INFORMATIVO PER
OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN
CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE
REVOLVING**

		immobili di proprietà dei coobbligati
	Spese rinnovo ipoteca	spese notarili a carico Cliente
	Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura	spese notarili a carico Cliente
	Spese di frazionamento	spese notarili a carico del cliente
	Spese legali in genere	da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
	Spese notarili in genere	la designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal cliente stesso.
	Assicurazione	le polizze dovranno essere stipulate direttamente dal Cliente con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento di Iccrea Bancalmpresa S.p.A.
	Spese per perizie giurate di tecnici di fiducia di altra banca: - visto congruità tecnico di Iccrea Bancalmpresa - controperizia tecnico di Iccrea Bancalmpresa	da ribaltare al Cliente al puro costo sostenuto dalla Banca

ALTRE SPESE DA SOSTENERE	VOCI	IMPORTI
	Importo dell'ipoteca	pari al 200% dell'affidamento concesso
	Imposta sostitutiva, ex art. 17 del DPR 601/73 (solo per operazioni superiori ai 18 mesi),	come da disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti applicabili alla tipologia contrattuale prescelta.
	Imposte di bollo	a carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente
	Imposte e tasse presenti e future	a carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente
	Spese registrazione contratto	a carico del Cliente secondo la normativa fiscale vigente

PENALI	VOCI	COSTI
	Penale per mancato perfezionamento dell'affidamento deliberato	1% dell'importo dell'apertura di credito applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.

IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'articolo 2 della Legge 108/96 sull'usura può essere consultato sui cartelli affissi nella Sede e nelle Filiali di Iccrea Bancalmpresa S.p.A., nonché presso le Banche di Credito Cooperativo e sul sito internet (www.iccreabancaimpresa.it).

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE REVOLVING

- Per le operazioni superiori ai 18 mesi, ai sensi dell'art. 12 del D.L.145/2013, con apposita dichiarazione in atto, è possibile optare per l'applicazione all'apertura di credito di uno dei seguenti regimi fiscali:
 - imposta di registro comprensiva di imposta di bollo su contratto, garanzie, quietanze ecc., nella misura prevista dalla vigente disposizione legislativa;
 - Imposta sostitutiva: 0,25% sull'importo erogato del Finanziamento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e successive integrazioni e modifiche.
- Imposte e tasse presenti e future come previste per legge: quelle previste dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.
- La Banca può concordare con il Cliente altre spese e commissioni relative ai servizi prestati per un importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca.
 - Gli importi previsti a titolo di "spese di istruttoria" e di "commissioni" devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.
 - In caso di finanziamenti in pool gli importi previsti a titolo di spese e commissioni devono intendersi riferiti a ciascuna banca partecipante.

TEMPI DI EROGAZIONE

- **DURATA DELL'ISTRUTTORIA:** 30 giorni dalla data di ricezione di documentazione idonea ad una completa valutazione del rischio.
- **DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO:** da 0 a 30 giorni dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento.

SEZIONE 4- SERVIZI ACCESSORI

CHE COSA E' IL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

In linea generale, il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il danaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Il contratto di conto corrente offerto da Iccrea Bancalmpresa S.p.A. è esclusivamente accessorio alla concessione di aperture di credito alla propria clientela, con il solo scopo di regolare le partite contabili a debito e a credito derivanti dall'apertura di credito medesima. Di conseguenza, non sono previsti in favore del Cliente altri servizi accessori, quali il rilascio di blocchetti di assegni o di bancomat.

La Banca registra le operazioni regolate in conto corrente al fine di inviare periodicamente al Cliente l'estratto conto.

Il conto corrente può essere assistito da garanzie sia reali che personali che (ad esempio cessione dei crediti).

Le operazioni bancarie in conto corrente sono disciplinate dagli articoli 1852-1857 del Codice Civile.

RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

A) Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche:

la Banca nel corso della durata contrattuale può variare in senso sfavorevole le spese e le commissioni connesse al conto corrente solo se sussiste un giustificato motivo (articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario - Decreto Legislativo 385/93). La Banca deve comunicare al Cliente le citate variazioni con preavviso minimo di almeno due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, evidenziando la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto". Il Cliente entro il termine indicato nella comunicazione della Banca potrà recedere senza

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE REVOLVING

spese dal contratto e, in sede di liquidazione del rapporto, avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto, la Banca applicherà le condizioni comunicate.

B) Salvo buon fine:

tra le operazioni di incasso regolate in conto corrente, l'accredito dell'importo di assegni e di altri titoli similari emessi in favore del Cliente avviene da parte della Banca con riserva di verifica e salvo buon fine. Il Cliente può pertanto disporre degli importi accreditati solo dopo che la Banca abbia incassato i titoli.

C) Rischio di controparte:

la Banca, a fronte del rischio di non poter essere in grado di rimborsare al Cliente le somme depositate sul conto corrente, garantisce una copertura delle disponibilità risultanti dal conto corrente nel limite di importo di Euro 103.291,38 per ciascun Cliente. Tale copertura è prestata per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

SEZIONE 4 BIS- PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

	VOCI	COSTI
TASSI DI INTERESSE	Tasso creditore nominale annuo	0,250 %
	Tasso debitore	vd. Sezione 3

DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	assegni bancari	5 giorni
	assegni circolari	4 giorni
	Vaglia e assegni postali	4 giorni
	Contanti	stesso giorno

Imposte di bollo ex art.13 della tariffa parte prima allegata al DPR 642/72 nella misura prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

VALUTE

Data emissione: 01 aprile 2017

assegni bancari	3 giorni
assegni circolari	1 giorno
Vaglia e assegni postali	3 giorni
contanti	Stesso giorno versamento

SEZIONE 5 - CLAUSOLE CONTRATTUALI RECESSO, RECLAMI E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Recesso - Estinzione anticipata:

La Banca ha facoltà, non prima di 18 mesi ed un giorno, di recedere dal contratto, con preavviso a mezzo lettera raccomandata non inferiore a 3 giorni, fatta salva la facoltà di recesso della Banca al verificarsi di circostanze o fatti obiettivi riconducibili -in via generale - ad esigenza di tutela del credito e, in tale caso, il preavviso non è dovuto.

Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento, la facoltà di recesso con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, commissioni, interessi, spese ed oneri maturati fino al momento del recesso. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Portabilità del finanziamento/surrogazione.

Il Cliente che riveste la qualifica di persona fisica o di "Microimpresa", così come definita dall'art. 1 c. 1 lett. t) del D.Lgs. 11/2010, può richiedere a Iccrea Bancalmpresa la portabilità del finanziamento mediante il meccanismo della surrogazione per volontà del debitore (ai sensi dell' articolo 1202 cod. civ. e 120 quater del Testo Unico Bancario - Dlgs 385/93).

Il Cliente che richiede la surrogazione del finanziamento può ottenere da un'altra banca (qui di seguito la "Banca Subentrante") un nuovo finanziamento, di importo non superiore al debito residuo vantato da Iccrea Bancalmpresa, al fine di estinguere quello contratto con quest'ultima.

Per effetto della surrogazione la Banca Subentrante subentra nelle garanzie personali e reali accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

Nel caso di finanziamento assistito da ipoteca la stessa non verrà cancellata e poi riaccesa ma semplicemente trasferita sul nuovo finanziamento in favore della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità del finanziamento non deve sostenere alcuna spesa o commissione per la concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, né costi di alcun genere, ivi inclusi quelli notarili ed assicurativi, che restano ad esclusivo carico della Banca Subentrante.

Il Cliente che richiede la portabilità deve seguire la procedura di collaborazione interbancaria ABI di seguito riportata e deve produrre alla Banca Subentrante la documentazione inerente il finanziamento in essere con Iccrea Bancalmpresa, ivi compresa una stima di massima del debito residuo rilasciata da quest'ultima, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per l'avvio dell'istruttoria.

La predetta procedura di collaborazione interbancaria prevede quanto qui di seguito dettagliato:

- **l'avvio della procedura:** la Parte Finanziata richiede per iscritto alla Banca Subentrante di acquisire da Iccrea Bancalmpresa l'esatto importo del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell'operazione;
- **la comunicazione della Banca alla Parte Finanziata:** Iccrea Bancalmpresa, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dalla Banca Subentrante, comunica alla Parte Finanziata l'importo del debito residuo con la conferma della data di formalizzazione dell'operazione;
- **il perfezionamento dell'operazione di portabilità:** la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui la Parte Finanziata chiede alla Banca Subentrante di acquisire da Iccrea Bancalmpresa l'esatto importo del debito residuo. L'operazione di portabilità si perfeziona con la stipula del contratto di finanziamento tra la Parte Finanziata e la Banca Subentrante la quale contestualmente rilascia ad Iccrea Bancalmpresa contro pagamento di quanto ad essa dovuto, apposita quietanza recante la dichiarazione della Parte Finanziata circa la

FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE REVOLVING

provenienza della somma impiegata per il pagamento. La Banca Subentrante, in conseguenza della stipula del nuovo contratto di finanziamento, provvede a richiedere, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla legge, l'annotazione del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta (articolo 2843 codice civile).

Le operazioni di portabilità non comportano il venire meno dei benefici fiscali.

Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per contestare un comportamento o un'omissione della Banca, il cliente potrà presentare un reclamo in forma scritta, a mezzo lettera anche raccomandata A/R all'Ufficio Reclami della Banca, in via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.Reclami@iccreabi.bcc.it o posta elettronica certificata reclami@pec.iccreabi.bcc.it. La medesima Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta della Banca ovvero se entro il termine di 30 giorni non ha ricevuto risposta dalla stessa può rivolgersi all' Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), nei limiti di competenza dello stesso. Il modulo per presentare il ricorso all'ABF è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le ulteriori informazioni sul funzionamento di tale organismo e la "Guida Pratica" redatta dallo stesso. La predetta documentazione è disponibile anche presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso gli Uffici della Banca o sul suo sito internet nella sezione "Reclami". Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all'ABF, è necessario che il cliente abbia presentato reclamo alla Banca. Il cliente e la Banca concordano che, in alternativa a quanto sopra ovvero se il cliente non è soddisfatto della risposta della Banca sul reclamo o non intende ricorrere all'ABF ovvero per le controversie che non possono essere trattate da quest'ultimo, ciascuna parte può rivolgersi all'organismo di mediazione finalizzato alla Conciliazione, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR - con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma, iscritto nel registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Le parti concordano che il procedimento di mediazione si svolgerà nel medesimo luogo del giudice territorialmente competente a giudicare la relativa causa, ai sensi di quanto previsto contrattualmente. Nel rispetto della libertà di scelta dell'organismo di mediazione finalizzato alla conciliazione, il cliente e la Banca potranno concordare per iscritto, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Ai sensi dell'art. 5 comma 1bis del D.Lgs. 28/2010, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria è necessario essersi rivolti all'ABF o all'organismo di mediazione di cui sopra.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:

10 giorni lavorativi, ad avvenuta estinzione di tutte le ragioni creditorie della Banca.

SEZIONE 6 - LEGENDA

COMUNICAZIONE PERIODICA	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca all'Impresa Finanziata alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)	indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria pratica. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
INFORMAZIONE PRE-CONTRATTUALE	copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il

**FOGLIO INFORMATIVO PER
OPERAZIONI DI APERTURA DI CREDITO IN
CONTO CORRENTE ALLE IMPRESE
REVOLVING**

	Cliente alla stipula del contratto medesimo.
INTERESSE DI MORA	rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora.
EURIBOR	l'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
SPREAD o MARGINE	è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile.
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE	rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.
COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA	è la commissione prevista dall'art. 117-bis D.Lgs. 385/93, comma 1, calcolata sulle somme messe a disposizione del cliente e per la durata dell'affidamento
COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE	è la commissione prevista dall'art. 117-bis D.Lgs. 385/93, comma 2, calcolata a fronte dell'istruttoria svolta dalla Banca per richieste di utilizzo oltre il limite del finanziamento
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura n. 108/1996 utilizzato per determinare il tasso soglia come di seguito indicato, tasso che serve per verificare se il tasso di interesse applicato alla singola operazione è usurario.
TASSO SOGLIA	il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 ed è pari al minore tra i seguenti parametri: (a) TEGM aumentato di un quarto del suo valore, sui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali e (b) TEGM aumentato di otto punti percentuali.
ESTRATTO CONTO	è il documento che viene spedito periodicamente dalla Banca ai Clienti e che riepiloga nel dettaglio tutte le operazioni effettuate sul conto corrente.
INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)	è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono compresi, oltre al rimborso del capitale e degli interessi, le spese e commissioni dovute a fronte del finanziamento, con esclusione di quelle eventuali e comunque non esattamente quantificabili al momento della stipula.
TASSO DEBITORE	corrispettivo riconosciuto alla Banca dal Cliente per l'utilizzo dei mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
TASSO CREDITORE	tasso nominale annuo
VALUTA	con riferimento alla data dell'operazione, indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme addebitate o accreditate.
DISPONIBILITA' SU VERSAMENTI DI ASSEGNI E DELLE SOMME ACCREDITATE	salvo casi di forza maggiore, termini di disponibilità espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.